

**CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO:
EVENTO IN STREAMING ORGANIZZATO DA UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA GIOVEDÌ
9 DICEMBRE 2021, ALLE 14:30:
PROGRAMMA E MODULO DI ISCRIZIONE**

Alle 14:30 di giovedì 9 dicembre 2021, un evento in streaming organizzato da UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA tratterà l'apprendistato di primo livello: le imprese interessate a parteciparvi possono iscriversi compilando il modulo al link presente in calce all'accluso programma.

L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello, è disciplinato dall'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2018 e CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14/2015).

Il dettato normativo riconduce a questa fattispecie contrattuale i percorsi di: istruzione e formazione per la qualifica e il diploma professionale; istruzione secondaria superiore; specializzazione tecnica superiore.

Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello sono possibili in tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, per i giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e fino al compimento del venticinquesimo.

Per i **giovani ancora soggetti all'obbligo scolastico**, il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.

I "quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con contratto di apprendistato del primo tipo, [...], possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali" (art. 18, comma 1, legge n. 977/1967" - ministero del Lavoro e delle politiche sociali, risposta all'interpello n. 11/2016).

La **durata** del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a tre anni ovvero a quattro nel caso di diploma professionale quadriennale (art. 43, comma 2, del d.lgs n. 81/2015).

L'art. 43, comma 5, del d.lgs. 81/2015 prevede alcune eccezioni alla durata del contratto: - per gli studenti a partire dal secondo anno di scuola secondaria superiore è possibile stipulare contratti di durata non superiore a quattro anni "per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore"; - per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo di cui all' art. 6, comma 5, del d.P.R. 15/3/2010 n. 87, è prevista la possibilità di stipulare contratti di apprendistato di durata non superiore a due anni.

L'art. 43, comma 8, del d.lgs. 81/2015 prevede specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato e dispone che, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono regolare, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, le modalità di svolgimento del contratto, prevedendo anche il ricorso alla forma a tempo determinato.

L'art. 43, comma 4, del d.lgs. 81/2015 disciplina altresì i casi in cui è possibile la proroga di un anno del contratto: - per gli assunti che abbiano conseguito la qualifica triennale o il diploma quadriennale al fine di acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo; - per gli assunti che non abbiano positivamente conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma statale di maturità professionale dopo l'anno integrativo.

La retribuzione dell'apprendista è articolata come di seguito specificato: - nessun obbligo retributivo per le ore di formazione presso l'ente formativo (art. 43, comma 7, d.lgs. 81/2015); - 10% del valore della retribuzione che gli sarebbe dovuta per le ore di formazione presso il datore di lavoro, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art. 43, comma 7, d.lgs. 81/2015); - misura della retribuzione basata sul sistema del sotto-inquadramento o della percentualizzazione per le ore di effettivo lavoro (art. 42, comma 5, lettera b, d.lgs. 81/2015).

Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo (art. 42, comma 3, prima parte, d.lgs. 81/2015).

Per gli apprendisti di primo livello, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi (art. 42, comma 3, seconda parte, d.lgs. 81/2015).

L'art. 42, comma 4, del d.lgs. 81/2015 prevede la possibilità per le parti di recedere liberamente dal contratto ai sensi dell'art. 2118 del Codice civile "al termine del periodo di apprendistato", ferma restando, durante il periodo di preavviso, l'applicazione della disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato recesso, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Infine, si evidenzia che:

- l'art. 43, comma 9, del d.lgs. 81/2015 regola la trasformazione dal contratto di apprendistato di primo livello a quello di secondo livello o "professionalizzante" (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 23/2018). La trasformazione è possibile successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma di istruzione professionale o del diploma di scuola secondaria superiore ed è finalizzata al conseguimento della "qualificazione professionale ai fini contrattuali". La norma in esame stabilisce, inoltre, che la durata massima dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva. Restano in ogni caso fermi i limiti massimi di durata previsti dal decreto legislativo n. 81/2015 per ciascuna tipologia di apprendistato;

- in merito agli sgravi contributivi per le assunzioni degli apprendisti di primo livello, si rinvia a quanto diramato dall'INPS con la circolare: a) 14/11/2018 n. 108, riportata su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2018; b) 18/6/2021 n. 87, scaricabile al link http://www.confimiromagna.it/wp-content/uploads/2021/12/Circolare_numero_87_del_18-06-2021.pdf, relativamente a quelli spettanti ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, a seguito di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge 27/12/2019 n. 160 e dall'art. 15-bis del d.l. 28/10/2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/2020 n. 176.



UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA



APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO:

UNA PROMESSA MANCATA?

Giovedì 9 dicembre 2021, ore 14.30

Evento in streaming sul canale You Tube di Unioncamere Emilia – Romagna

<https://www.youtube.com/user/unioncamereER>

ore 14.30

Introduzione e saluti

Stefano Bellei – *Segretario Generale Unioncamere Emilia – Romagna*

Ore 14.40

Le azioni per la promozione e diffusione dell'apprendistato di primo livello in Emilia - Romagna

Francesca Bergamini - *Dirigente Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza - Regione Emilia – Romagna*

Giovanni Desco - *Dirigente Ufficio IV Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia – Romagna*

Ore 15

Punti di vista: un'indagine sull'apprendistato di primo livello in Toscana

Silvia Duranti - *IRPET - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana*

Ore 15.20

Punti di vista: i formatori

Carlotta Bianchi - *Responsabile dell'Area leFP e Progetti Inclusione della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna*

Esperienza di un Istituto Superiore



UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA



Ore 16

Punti di vista: le imprese

Paolo Longobardi - *Segretario Regionale CIDA Emilia – Romagna*

Ore 16.15

Punti di vista: le agenzie per il lavoro

Elisa Braghiroli – IFOA, Responsabile Linea giovani e IFTS

Ore 16.30

Conclusioni

Emmanuele Massagli, Presidente ADAPT

PER ISCRIZIONI COMPILARE IL MODULO AL LINK:

<https://forms.gle/QWKyrbY4yEcRo2Tx8>